



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-05-2020 (punto N 25)

Delibera N 594 del 11-05-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
VITTORIO BUGLI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile GIOVANNA BIANCO

Estensore GIOVANNA BIANCO

Oggetto

COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Disposizioni tecniche nei cantieri

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;

Considerato che il 19 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e parti sociali il Protocollo "Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili", che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese edili nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

Visto il documento dell'Istituto superiore di Sanità del 23 marzo 2020 "*Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.*";

Considerato che il 24 marzo 2020 è stato sottoscritto il un Protocollo dalle parti datoriali e sindacali del settore edile;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Considerato che il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e parti sociali”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, integrando ed aggiornando il precedente protocollo del 14 marzo;

Considerato, in particolare, che il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 22 aprile 2020 “Covid -19 Disposizioni per la tutela della salute degli operatori dei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati” ed in particolare l’Allegato 1, che riporta disposizioni tecniche;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 48 del 3 maggio 2020 “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca dell’ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni”, che si applica a tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri, con la quale si è provveduto ad adeguare le disposizioni regionali alle misure contenute nell’allegato 6 del DPCM 26/04/2020, con particolare riferimento alla misura minima di distanziamento interpersonale;

Considerato che con le Ordinanze di cui sopra allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, sono state adottate specifiche misure atte a garantire la salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro con la garanzia dell’applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell’OMS, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Considerato che, in analogia a quanto previsto negli altri luoghi di lavoro con l’ordinanza 48, si rende necessario adeguare e uniformare i contenuti tecnici dell’Allegato 1 dell’Ordinanza 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del DPCM 26/04/2020, nonché all’Ordinanza 48/2020 medesima;

Vista la ricerca effettuata presso la School of Medicine dell’Università di Washington, monitorata dall’OMS, con l’obiettivo di studiare quanto lontano possono viaggiare i virus prima che non costituiscano più una minaccia, in cui si è ipotizzato che la gravità della carica infettiva dovrebbe precipitare a circa due metri di distanza dall’emissione;

Considerato che i risultati di tale ricerca sono stati fatti propri dalla Center for Disease Control ed Prevention (CDC) che, nelle sue raccomandazioni prescrive una distanza di almeno 6 piedi (circa 1,8 metri);

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;

Tenuto conto che con ordinanza n.23 del 3 aprile 2020 sono state dettate disposizioni per l’esecuzione di test sierologici rapidi e che è volontà estendere tali disposizioni ad un numero sempre più esteso di lavoratori ed operatori economici, come da ultimo disposto dall’ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, Allegato 7 al DPCM del 26 aprile 2020, le disposizioni dell’Ordinanza del Presidente della giunta regionale 40/2020 relative all’obbligo del distanziamento interpersonale e alla misurazione della temperatura corporea per tutti i cantieri in corso e per i nuovi cantieri che apriranno durante la fase emergenziale sono superate dalle disposizioni contenute nell’Allegato 7 del DPCM 26/04/2020 e si applicano come di seguito specificato:

a)All’interno dei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati e dei relativi ulteriori luoghi di lavoro, “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie” Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m;

b)Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere”;

2. Di dare mandato alla struttura competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di coordinare le Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 40/2020 con i contenuti della presente deliberazione, pubblicando il documento coordinato sul sito della Regione Toscana;

3. I cantieri in corso si adeguano alle disposizioni della presente delibera entro sette giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera medesima;

4. Il presente provvedimento non comporta oneri per l’amministrazione regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GIOVANNA BIANCO

Il Direttore
CARLO RINALDO TOMASSINI